

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 484

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Agencia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare

(Parere ai sensi dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 dicembre 2017)



La Ministra
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XVII/D330/17

Roma, 13 dicembre 2017

Signor Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

In considerazione dell'approssimarsi della scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

cordialmente,

Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo prevede, in attuazione della delega prevista dall'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154, la riorganizzazione delle competenze nel sistema di erogazione degli aiuti comunitari cui sono preposti l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ed il sistema degli Organismi pagatori riconosciuti.

La riforma corrisponde ad esigenze di contenimento della spesa pubblica, mira ad incrementare l'efficienza, la sorveglianza ed il miglioramento della qualità dei servizi resi alle imprese agricole, in un'ottica di semplificazione e di ottimizzazione della capacità decisionale: tutti elementi qualitativi necessari per l'attuazione della riforma della politica agricola comune 2014-2020, superando le note, attuali criticità.

Ulteriore e non rinviabile finalità è quella di assicurare in modo più strutturato e netto rispetto al passato la separazione tra le funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore attribuite all'Agenzia, nonché il rispetto dei criteri di riconoscimento previsti dall'allegato I del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 per quanto riguarda la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi: ciò allo scopo di garantire che nessun funzionario abbia contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al FEAGA o al FEASR e che nessun funzionario svolga uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario.

I principi che informano l'intervento delegato, reperibili puntualmente nella legge delega, sono, in estrema sintesi, i seguenti: a) razionalizzazione e contenimento della spesa; b) miglioramento qualitativo nella erogazione dei servizi; c) innalzamento dell'efficienza del sistema di pagamenti; d) revisione e ottimizzazione del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale; e) revisione dell'attuale sistema di gestione del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale); f) ottimizzazione dell'accesso alle informazioni, mediante la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale.

La tecnica legislativa adottata - ancora a fini semplificatori - è stata quella di procedere alla collazione in un unico testo delle disposizioni che, a partire da quelle istitutive dell'Agenzia, hanno disegnato il complesso delle attività e delle funzioni oggi rivestite, in una sorta di novazione della fonte che non presenta però soluzioni di continuità rispetto alle norme in essere.

Ciò anche nella logica della normativa di delega che, si ribadisce, intende coniugare le esigenze di contenimento della spesa pubblica con l'incremento dell'efficienza, della sorveglianza e della qualità dei servizi resi alle imprese agricole.

Il recepimento della normativa vigente operata dallo schema di decreto ha interessato numerose disposizioni.

Si tratta in particolare delle seguenti:

- a) il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto disciplinato dal presente decreto legislativo e per quanto con esso incompatibile, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6;
- b) l'articolo 18, commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, così come introdotti e modificati dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 2008, n. 34;



- c) l'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- d) l'articolo 20, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13;
- e) l'articolo 25 della legge 4 giugno 2010, n. 96, limitatamente alla individuazione delle Autorità di certificazione e di audit del FEP, oggi FEAMP;
- f) l'articolo 12, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;
- g) ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.

Esse vengono tutte abrogate dall'articolo 21 e riproposte integralmente nel provvedimento delegato, in chiave sistematica. L'abrogazione riguarda in primo luogo la norma istitutiva. Essa è peraltro limitata a quelle disposizioni concernenti aspetti per i quali il decreto legislativo in esame detta una propria disciplina, e per quanto con esso incompatibile.

Sono fatte salve le altre disposizioni per le quali l'attuale riforma lascia immutata la disciplina o perché non riguardano strettamente l'attività dell'Agenzia, ovvero perché occorre mantenerne la vigenza per non creare dubbi interpretativi.

Si è inoltre provveduto all'aggiornamento delle citazioni riguardanti la legislazione comunitaria di interesse, essendo infatti quelle originali ancorate al periodo di programmazione precedente al 2000.

Il provvedimento è adottato previa intesa della Conferenza unificata, anche se non richiesta dalla legge di delega, che prevede, invece l'espressione del parere da parte di tale organo. Al riguardo, l'intesa è stata ritenuta, comunque, necessaria in base al principio di leale collaborazione. Sul punto si è già espressa la Corte Costituzionale nella sentenza n. 126 del 24 aprile 1996.

Di seguito vengono illustrate le singole disposizioni dello schema di decreto legislativo.

Il **Titolo I** disciplina il riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

L'articolo 1, rubricato Riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, descrive AGEA, con sede legale in Roma, quale ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al controllo della Corte dei Conti, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile. Il comma 2 enuncia i principi di trasparenza, economicità ed efficienza nell'erogazione dei servizi e nel sistema dei pagamenti che devono informare l'attività dell'Agenzia, nel rispetto della separazione tra le funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore. Il comma 4 prevede che l'Agenzia è articolata in tre direzioni generali

È previsto che l'Agenzia continui a dotarsi di una sede di collegamento con l'Unione europea e avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con riferimento al rapporto della disposizione con la legge di delega, l'articolo 1 attua gli indirizzi sul modello di coordinamento, indicati dall'articolo 15, comma 2, lettera d), della legge di delega.

L'articolo 2, relativo alle funzioni dell'Agenzia, stabilisce, rispettivamente ai commi 1 e 2, che l'Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dai Fondi dell'Unione europea, non attribuite ad altri organismi pagatori nazionali e di organismo di coordinamento, oltre



che, ai sensi del comma 4, le funzioni già attribuite alla Agecontrol S.p.A. con il decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

Al comma 3 è disposta la separazione tra le funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore, oltre che la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi. È previsto infatti che nessun funzionario abbia contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al FEAGA o al FEASR né svolga uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario. In altri termini, in ciascun procedimento vi saranno almeno un funzionario istruttore e un funzionario revisore e il dirigente responsabile dei controlli non sarà responsabile anche del pagamento. Il bilancio dell'Agenzia è articolato in due rubriche, una per l'organismo di coordinamento ed una per l'organismo pagatore.

Ai sensi del comma 5, infine, L'Agenzia continua la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi già afferenti all'AIMA, soppressa con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con riferimento al rapporto della disposizione con la legge di delega, il comma 3 attua gli indirizzi sul modello di coordinamento indicati dall'articolo 15, comma 2, lettera d), della legge di delega, mentre il comma 4 attua l'articolo 15, comma 2, lettera e), che definisce il riordino del sistema dei controlli in coerenza con la scelta politica operata con il successivo articolo 16.

Ai sensi dell'articolo 3, rubricato Funzioni dell'organismo di coordinamento, i compiti attribuiti all'Agenzia, sono compiti di carattere tecnico-operativo, di interlocutore unico nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR, i compiti delegati dagli organismi pagatori riconosciuti nell'ambito del Sistema integrato di gestione e controllo, nonché quelli svolti in applicazione del principio di sussidiarietà, la rendicontazione all'Unione europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori riconosciuti, le funzioni di coordinamento e di gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), i compiti di definizione, delle regole tecniche di interscambio dei dati tra il SIAN e gli Organismi Pagatori (comma 1).

Il comma 2 dispone che l'Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, promuove e garantisce l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione europea, verifica la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi.

Ai sensi del comma 3, in ipotesi di inadempimento o ritardo nell'esercizio delle attività svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle Regioni interessate, le procedure di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Gli organismi pagatori riconosciuti, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari, possono chiedere anticipazioni di cassa al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 4).

Il comma 5 elenca gli ulteriori compiti a carattere nazionale dell'Agenzia, che sono: la vigilanza sulla esecuzione dei controlli ex-post previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, l'esecuzione dei controlli ex-post già svolti da Agecontrol S.p.A., la gestione del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), la gestione del



Registro nazionale dei titoli all'aiuto, la gestione del Registro nazionale dei debiti, la gestione del Fascicolo aziendale, costituito dalle informazioni contenute nei fascicoli aziendali detenuti da tutti gli Organismi pagatori, la realizzazione dell'anagrafe delle aziende agricole, il coordinamento dei controlli al fine di assicurare l'osservanza delle normative comunitarie in materia di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane, l'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione sia per il mercato interno che per l'importazione e l'esportazione, già svolti da Agecontrol S.p.A., la predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni con la Commissione europea riguardanti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, le loro associazioni ed i gruppi di produttori, in qualità di unica autorità nazionale, l'aggiornamento della Banca Nazionale Dati degli Operatori Ortofrutticoli e la gestione dei relativi aspetti sanzionatori, già operati da Agecontrol S.p.A., la predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni periodiche delle produzioni di olio d'oliva e di olive da tavola, da parte dei frantoi oleari e delle imprese di trasformazione delle olive da tavola, gli adempimenti in materia di autorità di audit del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

L'articolo 4 disciplina le funzioni dell'Agenzia, in qualità di organismo pagatore.

Tali compiti riguardano: gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune e degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR, l'esecuzione e la contabilizzazione dei relativi pagamenti; l'esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi, nonché delle operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari dei suddetti prodotti; gli interventi sul mercato agricolo e agroalimentare per sostenere comparti in situazioni di temporanea sovracapacità produttiva, al fine di ristabilire l'equilibrio del mercato, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti; l'esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano; l'attuazione degli adempimenti in materia di autorità di certificazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Il comma 2 prevede l'istituzione, da parte dell'Agenzia, in qualità di organismo pagatore, di sportelli operativi presso le Regioni di competenza, al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia della gestione delle erogazioni degli aiuti.

Il comma 3 riconosce all'Agenzia, in qualità di organismo pagatore, la facoltà di avvalersi, previo accordo con le Regioni interessate, degli uffici regionali ai sensi dell'allegato I, punto 1, lettera C del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, nonché di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune.

In ossequio al principio di ottimizzazione all'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, l'articolo 4 attua l'articolo 15, comma 2, lettera d), della legge di delega.

L'articolo 5, riguardante gli Organismi pagatori riconosciuti, stabilisce che quelli esistenti alla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, continuano ad operare, fermo il mantenimento dei requisiti per il riconoscimento (comma 1). La disposizione in esame, in coerenza con la normativa europea, riconosce la possibilità per le Regioni di riconoscere nuovi organismi



pagatori, con le modalità e le procedure stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Parimenti il comma 2 prevede che gli Organismi pagatori possano esercitare la propria competenza su una o più Regioni, in forza di accordi e nel rispetto dei criteri di riconoscimento.

Il comma 3 dispone che gli organismi pagatori forniscano all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dalla regolamentazione dell'Unione europea e assicurino il tempestivo aggiornamento delle basi dati del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), attraverso le procedure di colloquio tra i sistemi informativi degli organismi pagatori ed il SIAN. Essi sono, inoltre, responsabili (comma 4) della trasmissione all'Agenzia delle dichiarazioni destinate alla Commissione, che devono essere basate su informazioni provenienti da fonti autorizzate, per le quali esista a sostegno una procedura di controllo adeguata, e che ne consentano l'archiviazione in modo sicuro.

La disposizione, enfatizzando la necessità che tra gli Organismi pagatori e l'Organismo di coordinamento sia sviluppata ogni possibile sinergia tra i sistemi informativi, ai fini della "piena comunicazione tra le articolazioni regionali e struttura centrale", è attuativa dell'articolo 15, comma 2, lettera d), della legge di delega.

L'articolo 6 stabilisce ai commi 1 e 2 che gli organismi pagatori possono stipulare convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), per tenere e conservare le scritture contabili dei propri utenti, fornire assistenza nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali, controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN, interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati, accertare ed attestare fatti o circostanze di ordine tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa.

I CAA, ai sensi del comma 3, sono istituiti nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. I CAA, inoltre, sono responsabili della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni della normativa dell'Unione europea applicabile, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN (commi 3 e 4).

La vigilanza è esercitata dalle Regioni, che verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia avvalendosi degli organismi pagatori riconosciuti in base alla rispettiva competenza territoriale relativamente alla sede del CAA (comma 5).

Il comma 6 prevede che gli Organismi pagatori, ai fini della stipulazione della convenzione di cui al comma 1 e, soprattutto, per garantire un adeguato e uniforme livello di servizio, possano definire ulteriori requisiti inerenti alla consistenza numerica, alla competenza ed onorabilità del personale nonché alle risorse strumentali tecnologiche impiegate dai CAA per lo svolgimento delle attività a questi ultimi attribuite. Conformemente a quanto previsto dalle norme di delega (art. 15, comma 2, lett. d), legge n. 154 del 2016), nell'ambito della riorganizzazione di AGEA, l'efficienza



nell'erogazione dei servizi nonché del sistema dei pagamenti - che, come è noto, vedono nei CAA i soggetti convenzionalmente assegnatari della gestione dei servizi in parola e della collegata assistenza alle imprese agricole,- impone che i Centri di assistenza garantiscano un livello di tutele procedimentali, sia nei confronti della P.A. sia delle imprese utenti, almeno equivalente a quello che possono assicurare gli apparati pubblici.

Sicché, ai sensi del comma 6, i CAA, in quanto preposti all'esercizio di attività amministrative (art. 1, comma 1-ter, legge n. 241 del 1990), devono assicurare un livello di garanzie non inferiore a quello cui sono tenute le Amministrazioni pubbliche: in tal senso sono significativi i pronunciamenti della giurisprudenza amministrativa formatasi in tema di natura e funzioni dei Centri (cfr. TAR Puglia – Bari, Sent. n. 135 del 2015 e Consiglio di Stato, Sent. n. 4665 del 2016).

Ne consegue che il più congruo e trasparente impiego di risorse pubbliche connesso alla stipula delle convenzioni necessita dell'individuazione da parte degli Organismi Pagatori di controparti private in possesso di requisiti tali da garantire che operino alla stregua di criteri di efficacia, imparzialità e trasparenza.

Va da sé che ai CAA convenzionati con gli Organismi Pagatori possa essere richiesto il possesso di requisiti specifici inerenti alle risorse strumentali e tecnologiche ma anche – e soprattutto – alla dotazione di risorse umane il cui numero dovrebbe essere parametrato al livello quantitativo e qualitativo dei servizi resi e funzionale, in ogni caso, a garantire il buon andamento e la correttezza dei rapporti con l'Amministrazione e con le imprese agricole utenti.”

Il comma 7 prevede che gli Organismi pagatori, sentita l'Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, possano prevedere, nel rispetto della normativa europea e nazionale, procedure semplificate per l'istruttoria delle istanze presentate per il tramite dei Centri di assistenza agricola.

L'articolo 7 disciplina gli organi dell'Agenzia, costituiti dal Direttore, scelto in base a criteri di alta competenza, professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti il settore operativo dell'Agenzia, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con incarico di durata massima di tre anni, rinnovabile per una sola volta, e il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 1).

Ai sensi del comma 2, il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con proprio provvedimento il compenso spettante al Direttore e al collegio dei revisori.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

L'articolo 8, rubricato “Poteri del Direttore”, stabilisce che il direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, coordinando le attività dell'Agenzia in modo che sia salvaguardata la separazione delle funzioni di coordinamento da quelle di organismo pagatore

L'articolo 9 istituisce un Comitato tecnico con la finalità di promuovere una gestione condivisa delle informazioni e delle conoscenze nell'ambito del SIAN.

Il comma 2 definisce la composizione dell'Organismo collegiale: il comitato è costituito dal Direttore dell'Agenzia, che lo presiede, dal direttore dell'organismo di coordinamento, dal direttore dell'organismo pagatore, da due direttori degli altri organismi pagatori riconosciuti e due rappresentanti delle Regioni e province autonome, individuati dalla Conferenza permanente per i



rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e non può essere attribuita agli stessi alcuna forma di indennità o rimborso spese.

Il Comitato redige ed adotta il proprio regolamento interno ed esprime entro il termine perentorio di 20 giorni dalla richiesta pareri obbligatori finalizzati ad orientare le azioni dell'Agenzia nella sua qualità di Organismo di coordinamento, dai quali l'Agenzia può discostarsi soltanto con espressa motivazione. Decorso il termine suddetto, si prescinde dal parere. I pareri sono resi dal Comitato con almeno cinque voti favorevoli su sette.

Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le materie oggetto di parere obbligatorio ed i presupposti per la proroga o l'abbreviazione del termine suddetto.

Il comitato è chiamato ad esprimere altresì un parere non vincolante sul bilancio di previsione dell'Agenzia, limitatamente alle poste di bilancio relative all'organismo di coordinamento.

È espressamente esclusa la corresponsione per i componenti di qualsiasi forma di indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.

In tale direzione si attua l'articolo 15, comma 2, lettera d), della legge di delega, nella parte in cui prevede il criterio della revisione del modello di coordinamento.

L'articolo 10 riguarda le entrate dell'Agenzia, che sono costituite dalle assegnazioni a carico dello Stato, finalizzate anche alla gestione delle attività istituzionali dell'Agenzia, determinate con la legge di bilancio, dalle somme di provenienza dell'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento dell'Agenzia e dei rimborsi forfettari da parte del FEAGA e del FEASR e dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento, ad esclusione delle assegnazioni a carico del bilancio dello Stato o dell'Unione europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per spese connesse alla gestione degli ammassi pubblici. Ai sensi del comma 2, le somme destinate agli ammassi e agli aiuti comunitari, anche cofinanziati, sono gestite su un conto infruttifero intestato all'Agenzia, con la dizione "Aiuti e ammassi comunitari" presso la Tesoreria centrale dello Stato e costituiscono patrimonio distinto da quello dell'Agenzia.

L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre, come disposto dall'articolo 11, rubricato Ordinamento contabile. Il bilancio preventivo è adottato dal Direttore entro il 31 ottobre dell'anno precedente ed è trasmesso entro cinque giorni al Ministero, per l'approvazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (commi 1 e 2). Con analoga procedura è adottato ed approvato il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il comma 3 stabilisce che il controllo sulla gestione finanziaria è esercitato dalla Corte dei conti.

Lo statuto dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 12, adottato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla proposta, disciplina le competenze degli organi, istituendo apposite strutture di controllo interno, assicurando la separazione tra le funzioni di coordinamento e quelle di organismo pagatore. Il regolamento di organizzazione dell'Agenzia è approvato entro centottanta giorni dall'adozione dello statuto, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



Il comma 2 prevede che il regolamento del personale sia adottato dal Direttore e approvato con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

L'articolo 13 riguarda i beni mobili e immobili e la dotazione finanziaria dell'Agenzia strumentali alla sua attività. Nella formulazione si tiene conto della soppressione di Agecontrol S.p.A. e del trasferimento delle funzioni e dei beni di cui al successivo articolo 16. In particolare, si stabilisce che il fondo di dotazione dell'Agenzia, per effetto della soppressione e conseguente trasferimento di risorse, include le risorse già attribuite ad Agecontrol e che il primo bilancio consuntivo approvato successivamente all'incorporazione ridefinirà il fondo di dotazione.

Con tale disposizione si attua l'articolo 15, comma 2, lettera e), che definisce il riordino del sistema dei controlli in coerenza con la scelta politica operata con il successivo articolo 16.

L'articolo 14, rubricato Vigilanza, dispone che l'Agenzia presenti ogni anno una relazione sull'attività svolta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per la successiva informativa al Parlamento. La relazione deve contenere l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati. Il comma 2 stabilisce che il Ministro, essendo l'autorità vigilante, controlla il bilancio di funzionamento dell'Agenzia. Ai sensi del comma 3, per motivate ragioni di pubblico interesse, l'Agenzia, in applicazione dell'art. 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, può essere commissariata con decreto del Ministro. Con la stessa procedura può essere disposta la nomina di subcommissari, nel numero massimo di due. Il termine per la durata massima del commissariamento è fissato in un anno, prorogabile per un periodo non superiore ad un altro anno.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) assume il ruolo di sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (comma 1).

Nella prospettiva di una sempre maggiore semplificazione amministrativa e ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie, il comma 2 consente l'individuazione di servizi ulteriori da realizzare sul SIAN.

L'Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, ai sensi del comma 3, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero, svolge le funzioni di coordinamento, gestione e sviluppo del SIAN.

Il comma 3 prevede che lo svolgimento i cennati compiti di coordinamento, gestione e sviluppo sia affidato in particolare ad almeno due uffici di livello dirigenziale non generale dell'Agenzia. A tal fine, è altresì riconosciuta all'Agenzia la possibilità di stipulare convenzioni con l'AgID.

L'Agenzia e gli altri organismi pagatori riconosciuti si avvalgono dei servizi del SIAN per l'esercizio delle proprie funzioni e dei propri compiti, compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento; previsti dalla normativa dell'Unione europea (comma 5).

I servizi del SIAN sono, in ogni caso, resi disponibili agli utenti e, sulla base di apposite convenzioni, alle pubbliche amministrazioni interessate, incluse le Regioni e gli altri Enti territoriali (comma 6).



La norma attua l'articolo 15, comma 2, lettera d), della legge di delega, per quanto riguarda l'uniformità dei sistemi informativi, l'efficienza nell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti, l'ottimizzazione dell'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni.

Il **Titolo II** reca norme relative alla soppressione di Agecontrol S.p.A. e trasferimento in AGEA delle funzioni in precedenza esercitate.

L'**articolo 16** stabilisce che l'Agecontrol S.p.A. è soppressa a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di inquadramento di cui all'articolo 17, comma 1, e che l'Ufficio del registro delle imprese provveda alla cancellazione su richiesta di AGEA (commi 1 e 2).

L'AGEA acquisisce nella propria dotazione le risorse finanziarie e i beni strumentali materiali ed immateriali dell'Agecontrol S.p.A. e subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi di quest'ultima (commi 3 e 4).

La disposizione attua l'articolo 15, comma 2, lettera e), della legge di delega che definisce il riordino del sistema dei controlli, in coerenza con la scelta politica dell'incorporazione.

L'inquadramento del personale di Agecontrol S.p.A. nei ruoli dell'AGEA è disciplinato dall'**articolo 17**, previo superamento di una procedura di selezione che accerti l'idoneità del personale a tempo indeterminato dell'Agecontrol SpA.

L'inquadramento avviene sulla base di una tabella di comparazione, da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Direttore dell'Agenzia, e di una procedura di selezione da completarsi con l'emanazione, entro tre mesi dal primo, di un secondo decreto, con il medesimo concerto del precedente, che stabilisce l'inquadramento.

E' prevista una clausola relativa al contenimento della spesa massima sostenuta per il personale proveniente dall'Agecontrol S.p.A. (comma 3).

Il comma 4 stabilisce che, a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo, le dotazioni di bilancio relative alla corresponsione del trattamento economico fondamentale ed accessorio in favore del personale dell'Agecontrol S.p.A. sono trasferite al bilancio dell'Agenzia.

Il comma 5 estende al personale ex Agecontrol S.p.A., a decorrere dall'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia, il trattamento economico, fondamentale e accessorio, spettante al restante personale dell'Agenzia, fatta salva la possibilità di riconoscere un differenziale tra il predetto trattamento complessivo e il trattamento economico fondamentale percepito alla data di entrata in vigore della legge delega n. 154/2016, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, a concorrenza del trattamento economico fondamentale, ove maggiore rispetto a quello percepito dai medesimi dipendenti dell'Agenzia, nonché il regime previdenziale previsto per il personale degli enti pubblici non economici.

Con tale disposizione si dà attuazione all'articolo 15, comma 2, lettera e), della legge di delega che definisce il riordino del sistema dei controlli, in coerenza con la scelta politica dell'incorporazione.

L'**articolo 18**, al comma 1, prevede che gli organi restino in carica sino alla cancellazione dal registro delle imprese della società. Ai sensi del comma 2, il bilancio di chiusura di Agecontrol



S.p.A., deve essere deliberato entro sessanta giorni dall'inquadramento del personale dagli organi in carica alla data di incorporazione, per essere poi trasmesso all'AGEA per l'approvazione. Il Ministero ed il Ministero dell'economia e delle finanze devono esserne informati. Il bilancio di chiusura è adottato dal Direttore dell'Agenzia, in caso di inottemperanza da parte di Agecontrol S.p.A., ferme restando le responsabilità degli organi di tale società. Il comma 3 prevede che non spettino compensi, indennità e altri emolumenti ai componenti degli organi di Agecontrol S.p.A. fino alla data di incorporazione. Analogamente il rimborso delle spese sostenute spetta loro solo fino al termine sopraindicato.

L'articolo 19 detta norme in materia di dotazione organica dell'Agenzia. Il comma 1 stabilisce che la dotazione organica iniziale dell'AGEA è incrementata in misura pari al numero dei dipendenti di Agecontrol S.p.A. inquadrati nei ruoli. Essa è ridotta progressivamente nei tre anni successivi in misura pari al 50 % delle unità di personale collocate obbligatoriamente in quiescenza nel medesimo periodo. In ragione di tale riduzione, le facoltà assunzionali derivanti dai pensionamenti che concorrono alla riduzione stessa non possono essere utilizzate dall'Agenzia.

Al rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Agenzia si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. L'istituzione di fondi di previdenza è disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni (comma 3).

La disposizione attua l'articolo 15, comma 2, lettera e), della legge di delega che definisce il riordino del sistema dei controlli, in coerenza con la scelta politica dell'incorporazione. Favorisce inoltre l'efficienza dell'erogazione dei servizi, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera d), della legge di delega.

Il Titolo III, relativo alle disposizioni transitorie e finali, consta di tre articoli.

L'articolo 20 stabilisce, al comma 1, che il Direttore dell'Agenzia alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo resta in carica fino alla scadenza naturale del suo mandato, al fine di assicurare continuità dell'azione amministrativa.

Il comma 2 prevede che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, il Direttore predispona lo statuto dell'AGEA.

Il comma 3 stabilisce che con decreto del Ministro sono definite le modalità per il completamento della realizzazione del sistema informativo nazionale unico, disciplinato dall'articolo 15 ed il conseguente sviluppo di apposite funzionalità di identificazione digitale e di archiviazione elettronica, prevedendo che, fino all'entrata in vigore del decreto, alla documentazione elettronica necessaria per la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale e per la presentazione delle dichiarazioni e delle domande da parte dell'agricoltore, possa essere associata la corrispondente documentazione cartacea.

Inoltre, il comma 4 prevede che sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 6 comma 2 rimane in vigore il D.M. 27 marzo 2008, in materia di centri di assistenza agricola.

L'articolo 21 reca l'elenco delle disposizioni abrogate dal decreto delegato.



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione alla legge 28 luglio 2016, n. 154, recante *“Deleghe al governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”* ed, in particolare, alla delega contenuta all’art. 15, riguardante il riordino di enti, di società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Quanto ai principi ed ai criteri direttivi per l’esercizio della delega, l’art. 15, al comma 2, prevede:

- alla lettera *d*), la riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche tramite la revisione dell’attuale sistema di gestione del SIAN (Sistema Informatico Agricolo Nazionale) e del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, finalizzata a favorire una maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti, nonché l’ottimizzazione dell’accesso alle informazioni e della comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale;
- alla lettera *e*), la razionalizzazione o la soppressione della società AGECONTROL S.p.a., mediante il suo trasferimento o confluenza nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o in enti, società o agenzie dallo stesso vigilate, procedendo al relativo inquadramento del personale sulla base di una tabella di corrispondenza e mantenendo esclusivamente il trattamento economico fondamentale percepito alla data di entrata in vigore della legge di delega, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA;
- il tutto, contemperando l’obiettivo generale enunciato al primo capoverso dell’art. 15 di razionalizzare e contenere la spesa.

Il presente schema di decreto, intervenendo sui molteplici aspetti individuati dalla legge delega – sul punto si rinvia alla relazione illustrativa ed alla parte seconda della presente relazione – contiene molteplici disposizioni finalizzate ad ottenere un concreto risparmio di spesa, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni che innovano il quadro normativo esistente; fermo che, nelle parti in cui recepisce disposizioni già vigenti, il decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel rinviare al prosieguo della trattazione gli aspetti di dettaglio relativi a ciascun articolo, si premette che, nell’ottica del risparmio della spesa, assumono particolare rilievo le disposizioni relative all’incorporazione di Agecontrol S.p.A. in AGEA (articoli 16, 17, 18 e 19).

Agecontrol S.p.A. è interamente partecipata da AGEA, che la finanzia con uno stanziamento annuale, nel 2016 pari a 20,5 milioni di euro.

L’acquisizione diretta da parte di AGEA delle funzioni e del personale Agecontrol S.p.A. consente, tra l’altro: (i) di produrre, grazie all’assorbimento delle funzioni di gestione strategica di Agecontrol S.p.A. nella struttura decisionale di AGEA, una *governance* molto più snella rispetto all’attuale assetto; (ii) soprattutto di razionalizzare ed eliminare le duplicazioni nelle strutture amministrative con effetti diretti e virtuosi in termini di risparmi netti di spesa e di personale.

In dettaglio, si riportano di seguito le disposizioni contenute nello schema di decreto.



Il Titolo I “Riordino dell’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura” consta di quindici articoli.

L’**articolo 1** (“Riordino dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura”) inquadra l’Agenzia quale ente di diritto pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al controllo della Corte dei Conti. L’agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e organizzativa, ferma tuttavia l’articolazione in tre Direzioni di livello dirigenziale generale.

Rispetto al quadro normativo esistente, la disposizione prevede che l’Agenzia sia tenuta ad operare, oltre che sulla base dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza nell’erogazione dei servizi e nel sistema dei pagamenti, garantendo la separazione tra le funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore.

È previsto che l’Agenzia continui a dotarsi, come avviene tutt’ora, di una sede di rappresentanza presso l’Unione europea e avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.

Trattandosi di un articolo ricognitorio della disciplina e della situazione esistenti, salve le importanti novità legate alla separazione tra le funzioni di organismo di coordinamento ed organismo pagatore, che tuttavia incidono su aspetti di principio e di carattere ordinamentale, non sussistono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’**articolo 2** (“Funzioni dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura”) individua le funzioni dell’Agenzia, disponendo, in continuità con quanto attualmente già previsto, che l’Agenzia svolga le funzioni di organismo pagatore (comma 1) e di organismo di coordinamento (comma 2) – con meccanismi volti a rendere ancor più cogente la separazione tra le funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore (comma 3) – e prosegua la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi già afferenti all’AIMA (comma 5).

Si prevede inoltre che l’Agenzia, per effetto della soppressione di cui agli articoli 16 e seguenti, svolga le funzioni attribuite ad Agecontrol (comma 4). Non sussistono al riguardo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma anzi un importante risparmio di spesa: sul punto si rinvia per i dettagli agli articoli 16 e seguenti.

L’**articolo 3** (“Funzioni dell’organismo di coordinamento”) individua le funzioni svolte dall’Agenzia in qualità di organismo di coordinamento ed è comunque, sotto i profili che qui rilevano, ricognitorio della disciplina attualmente vigente, non comportando pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’**articolo 4** (“Funzioni dell’Organismo pagatore”), al comma 1, individua le funzioni svolte dall’Agenzia in qualità di organismo pagatore ed ha carattere ricognitorio della disciplina esistente.

Il comma 2 prevede la possibilità, già esercitata da AGEA su base bilaterale, di istituire sportelli operativi presso le Regioni al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia della gestione delle erogazioni degli aiuti.

Sotto il profilo finanziario, si prescrive che, a tale fine, l’Agenzia provveda nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con particolare riferimento a quelle rese disponibili dall’incorporazione dell’Agecontrol, la quale ha già sedi periferiche (nel numero di 28) e risorse umane destinate a quelle sedi: elementi messi a sistema sotto l’unica *governance*



dell'Agenzia, con ogni prevedibile efficientamento dei controlli sul territorio e senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 ("Organismi pagatori riconosciuti"), di natura sostanzialmente ordinamentale, disciplina gli organismi pagatori regionali, in senso ricognitorio rispetto al quadro vigente, e detta alcune precisazioni riguardo l'aggiornamento delle basi dati del SIAN.

L'articolo 6 ("Centri autorizzati di assistenza agricola") stabilisce, in linea di continuità con la normativa previgente, che gli organismi pagatori possono stipulare convenzioni con i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), e ne descrive le attività ordinarie ed eventuali. I CAA sono istituiti nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali.

Si prevede inoltre (comma 6) che gli Organismi pagatori possano definire ulteriori requisiti inerenti il personale e le risorse strumentali tecnologiche impiegate per lo svolgimento delle attività da parte dei Centri di Assistenza Agricola. La disposizione è finalizzata ad incrementare la qualità dei servizi.

Trattandosi di disposizioni che non innovano, sotto il profilo economico finanziario, l'assetto attualmente vigente – per altro si tratta di convenzioni già in essere – esse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7 ("Organi dell'Agenzia") disciplina gli organi dell'Agenzia, costituiti dal Direttore e dal Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Trattasi di disposizione ricognitiva di quanto previsto a legislazione vigente e, come tale, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 8 ("Poteri del Direttore") stabilisce che il direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, ne è responsabile e coordina le funzioni organismo di coordinamento e di organismo pagatore e svolge eventuali ulteriori compiti attribuiti dallo Statuto. La disposizione ha carattere ordinamentale e non ha riflessi di natura finanziaria.

L'articolo 9 ("Comitato tecnico") istituisce un Comitato tecnico, al fine di promuovere una gestione condivisa delle informazioni e delle conoscenze nell'ambito del SIAN. Il Comitato esprime pareri obbligatori sulle materie individuate con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, nonché sul bilancio di previsione dell'Agenzia, limitatamente alle poste relative all'organismo di coordinamento. L'organismo collegiale è costituito dal Direttore dell'Agenzia, che lo presiede, dal direttore dell'organismo di coordinamento, dal direttore dell'organismo pagatore, da due direttori degli altri organismi pagatori riconosciuti e da due rappresentanti delle Regioni, individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse strumentali disponibili a legislazione vigente ed inoltre è espressamente esclusa la corresponsione per i componenti di qualsiasi forma di indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.



L'articolo 10 ("Entrate dell'Agenzia") e l'articolo 11 ("Ordinamento contabile") stabiliscono rispettivamente, le entrate dell'Agenzia e le procedure relative all'ordinamento contabile e non hanno riflessi di natura finanziaria.

L'articolo 12 ("Statuto e norme di funzionamento") stabilisce che lo statuto sia adottato entro sessanta giorni, su proposta del Direttore, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il regolamento di organizzazione è adottato dal Direttore entro centottanta giorni dall'adozione dello statuto e approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'articolo ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 13 ("Beni e dotazioni finanziarie dell'Agenzia") prevede che il fondo di dotazione dell'Agenzia sia costituito dai beni mobili e immobili. In linea con la prevista incorporazione di Agecontrol S.p.A. (art. 16) si stabilisce che il fondo di dotazione dell'Agenzia includa le risorse già attribuite ad Agecontrol: sul punto si rinvia, per brevità, alla relazione sugli articoli 16 e seguenti.

L'articolo 14 ("Vigilanza") dispone che l'Agenzia presenti ogni anno una relazione sull'attività svolta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per la successiva informativa al Parlamento. La relazione deve contenere l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati. Il comma 2 stabilisce che il Ministero, essendo l'autorità vigilante, controlla il bilancio dell'Agenzia e il comma 3 prevede, per motivate ragioni di pubblico interesse, che l'Agenzia possa essere commissariata con decreto del Ministro. La disposizione prevede altresì che il compenso complessivo del commissario e degli eventuali subcommissari non possa superare quello previsto per il Direttore ai sensi dell'articolo 7, comma 2. Essa non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 15 ("Sistema informativo agricolo nazionale conferma il ruolo del SIAN, coordinato e gestito dall'Agenzia, quale sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo).

L'Agenzia e gli altri organismi pagatori riconosciuti si avvalgono dei servizi del SIAN per l'esercizio delle proprie funzioni e dei propri compiti, compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla normativa dell'Unione europea. I servizi del SIAN sono, in ogni caso, resi disponibili agli utenti e, sulla base di apposite convenzioni, alle pubbliche amministrazioni interessate, incluse le Regioni e gli altri Enti territoriali. Al riguardo, si evidenzia che il sistema delle convenzioni è già attualmente previsto, per cui la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si segnala in particolare la disposizione contenuta nel comma 4, che prevede la possibilità per l'Agenzia di ricorrere a convenzioni o protocolli di collaborazione con l'AGID. Essa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: eventuali progetti di collaborazione tra con l'AGID troverebbero idonea copertura finanziaria nell'ambito del "PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020".



Il **Titolo II** reca norme relative alla soppressione di Agecontrol S.p.A. ed al conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie in AGEA.

L'**articolo 16** ("Soppressione di Agecontrol S.p.a.") dispone, ai commi 1 e 2, la soppressione di Agecontrol dalla data di pubblicazione del decreto di inquadramento di cui all'articolo 17, comma 1, e la conseguente cancellazione dall'Ufficio del registro delle imprese, su richiesta di AGEA ed esente da tasse e imposte dirette o indirette.

L'AGEA, ai sensi dei commi 3 e 4, acquisisce nella propria dotazione finanziaria le risorse e i beni strumentali materiali ed immateriali dell'Agecontrol S.p.A. e subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi di quest'ultima, compresi quelli afferenti il personale. Tali disposizioni consentono la razionalizzazione delle strutture amministrative e l'eliminazione delle duplicazioni con rilevanti risparmi, senza per questo perdere nulla in relazione alle funzioni svolte dalla Società che rimangono affidate all'Agenzia.

L'**articolo 17** disciplina, in particolare, le modalità dell'inquadramento. Esso stabilisce al comma che l'inquadramento riguarda il solo personale a tempo indeterminato di Agecontrol S.p.A., previo superamento di apposita procedura di selezione e sulla base di una specifica tabella di comparazione. Sia la tabella di comparazione che l'inquadramento sono approvati da distinti decreti del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Il primo decreto in ordine temporale approva la tabella ed è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Direttore dell'Agenzia. Il secondo decreto, che stabilisce l'inquadramento, è emanato al termine della procedura di selezione, entro tre mesi dal primo.

Dalla data dell'inquadramento, al personale proveniente dall'Agecontrol S.p.A. si applica il trattamento economico, fondamentale e accessorio, ed il regime previdenziale spettante al restante personale dell'Agenzia, fatta salva la possibilità di riconoscere un differenziale tra il predetto trattamento complessivo e il trattamento economico fondamentale percepito alla data di entrata in vigore della legge delega n. 154/2016, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, a concorrenza del trattamento economico fondamentale, ove maggiore rispetto a quello percepito dai medesimi dipendenti dell'Agenzia.

Dall'attuazione dell'articolo 16 nonché dei successivi artt. 17 e 19, rispettivamente in materia di incorporazione del personale di Agecontrol S.p.A. nell'Agenzia e di dotazione organica della stessa, non derivano nuovi o maggiori oneri.

Giova, in via preliminare ricordare che alla data di redazione del presente schema di decreto legislativo, presso l'AGEA, a fronte di una dotazione organica delle aree funzionali complessivamente stabilita in 253 unità, prestano effettivamente servizio 224 unità di personale, con un costo complessivo di 11.531.215,92, meglio dettagliato nella tabella seguente.



a	b	c	d	e	f
Area	Dotazione organica	Personale in servizio	Costo unitario qualifica iniziale di area	Costo per area (personale in servizio) (c * d)	Note
A	2	1	€ 45.854,81	€ 45.854,81	Nella determinazione del costo per area è stato utilizzato il costo unitario della qualifica iniziale dell'area (A1, B1 e C1)
B	72	63	€ 48.482,39	€ 3.054.390,82	
C	179	160	€ 52.693,56	€ 8.430.970,29	
Totali	253	224		€ 11.531.215,92	

Parimenti, a fronte di una dotazione organica dell'area dirigenziale che consta complessivamente di 14 dirigenti (di cui 3 dirigenti di I fascia e 11 dirigenti di II fascia), prestano effettivamente servizio presso l'Agenzia 12 dirigenti con un costo complessivo di 2.006.733,80, meglio dettagliato nella tabella seguente:

	b	c	d	e	f
Area DIRIGENZIALE	Dotazione organica	Personale in servizio	Costo unitario	Costo personale in servizio (c * d)	Note
I fascia	3	3	247.083,54	745.057,39	
II fascia	11	9	140.186,27	1.261.676,40	
Totali	14	12		2.006.733,80	

Ciò posto, si evidenzia che relativamente alle 254 unità di personale che potrebbero essere inquadrate nei ruoli di AGEA una volta superata la prova di idoneità, 78 unità, tra le quali rientrano 5 degli 8 dirigenti attualmente in servizio presso Agecontrol, appartengono a professionalità di tipo amministrativo (gli altri svolgono funzioni tecnico-ispettive che, verosimilmente, manterranno): esse potranno essere assegnate ai servizi amministrativi o ad altre funzioni proprie dell'Agenzia (funzioni di organismo pagatore e funzioni di coordinamento). Inoltre, il personale proveniente dall'Agecontrol potrà fornire il necessario contributo per la copertura o comunque per il funzionamento del sistema di sportelli regionali di AGEA, istituito dal presente decreto, che avverrà anche grazie all'utilizzo delle attuali sedi territoriali di Agecontrol.

La tabella seguente mostra per il personale in forza ad Agecontrol S.p.A. l'attuale livello di spesa (dati al 31 dicembre 2016 – elaborazione su dati Agecontrol):



a	b	c	d	e
Area/Qualifica	Unità in servizio	Costo medio unitario	Costo per Area/Qualifica - unità in servizio (b*c)	Note
Dirigenti	8	168.858,75	1.350.870,00	
Quadri	25	58.818,77	1.470.469,17	
1S	103	49.056,98	5.052.868,57	
1	39	42.047,33	1.639.845,69	
2	61	33.724,56	2.092.639,46	
3A	13	32.321,95	420.185,41	
3	3	28.956,70	86.870,11	
4	2	25.836,71	51.673,42	
Totale	254		12.113.748,41	

Occorre specificare che, in termini generali, poiché l'assorbimento delle funzioni di Agecontrol da parte dell'AGEA è associato all'inquadramento del relativo personale, una parte della struttura organizzativa attualmente in Agecontrol sarà replicata sostanzialmente immutata in AGEA. Per effetto dell'assorbimento, dunque, la struttura organizzativa dell'AGEA risulterà necessariamente ampliata. Ci saranno uffici dirigenziali (già esistenti in Agecontrol, ma) nuovi in AGEA, cui saranno affidate le funzioni che essi attualmente già svolgono nella Società.

Si ritiene peraltro che dall'assorbimento si conseguirà una razionalizzazione dell'allocazione delle risorse, grazie alla possibilità che il personale trasferito da Agecontrol vada a coprire le vacanze di organico dell'AGEA.

In particolare per quanto riguarda i dirigenti, inoltre, mentre alcuni di essi continueranno a svolgere le attuali funzioni in Uffici già esistenti in Agecontrol e, come si è detto, semplicemente replicati in AGEA, altri potranno essere utilizzati per rafforzare l'attuale struttura AGEA, che vede per gli Uffici di livello dirigenziale non generale una carenza di due unità.

Ulteriore voce di risparmio è rappresentata dalla previsione, contenuta già nella legge di delega, del mantenimento in capo al personale proveniente da Agecontrol del solo trattamento economico fondamentale. Le voci accessorie dei compensi costituiscono dunque un risparmio netto di spesa, quantificabile oggi solo aprioristicamente, ma che occorrerà rivalutare a posteriori allorché, avvenuto l'inquadramento, il risparmio reale sarà pari alla differenza tra le voci accessorie risparmiate e le corrispondenti voci accessorie che, ai sensi del contratto EPNE valido per l'AGEA saranno attribuite al personale proveniente dalla Società all'atto dell'inquadramento. Tale differenza, peraltro, dipende dalla consistenza del Fondo di Amministrazione AGEA e dalle tabelle di comparazione che saranno definite come previsto dall'articolo 17, comma 2.

In buona sostanza, gli articoli in esame (16, 17 e 19) consentono di conseguire consistenti risparmi di spesa, riconducibili alle seguenti voci per un totale annuo di 691.823,36 :



Tabella di calcolo delle minori spese recate dal decreto delegato

Art.	Descrizione causa della minore spesa	Dati	Minore spesa annua	Note
16	Soppressione degli organi della Società incorporata, inclusi gli organismi di vigilanza e di valutazione, cui si aggiunge la soppressione della figura del Direttore Generale della Società,	Compensi annui - Amm. Unico € 40.000 - Collegio sindacale € 39.000 - Organismo vigilanza € 23.000 - OIV € 20.500 - DG € 246.600	€ 369.100	I compensi del DG comprendono gli oneri a carico della Società per € 66.600
19	Mecanismo di progressiva riduzione della pianta organica nel triennio successivo al passaggio del personale in ACHA: tale meccanismo considera le date di pensionamento obbligatorio sia con riferimento alle unità provenienti dall'Agecontrol (1) che alle unità in carico all'AGEA (12)	a) Pensionamenti obbligatori nel triennio o Agecontrol: n. 1 o AGEA: n. 12 b) Retribuzione media annua o Agecontrol € 57.323,61 o AGEA € 49.010,26	€ (57.323,61 + 588.123,12)/2 = € 322.723,36	Gli importi indicati comprendono gli oneri medi a carico del datore di lavoro (Agecontrol 37%, AGEA 32,7%). Il risparmio è calcolato sul 50% del personale in quiescenza obbligatoria.
TOTALE GENERALE MINORE SPESA			691.823,36	

L'articolo 18 ("Bilancio di chiusura di Agecontrol S.p.A.") reca norme relative al bilancio di chiusura di Agecontrol S.p.A..

Il comma 1 prevede che gli Organi della Società restino in carica sino alla cancellazione dal registro delle imprese.

Ai sensi del comma 2, il bilancio di chiusura deve essere deliberato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, per essere poi trasmesso all'Agenzia per l'approvazione. Il Ministero ed il Ministero dell'economia e delle finanze devono esserne informati. Il bilancio di chiusura è adottato dal Direttore dell'Agenzia, in caso di inottemperanza da parte di Agecontrol S.p.A., ferme restando le responsabilità degli organi di tale società. Il comma 3 riconosce ai componenti degli organi di Agecontrol S.p.A. compensi, indennità e altri emolumenti, già percepiti, fino alla data della soppressione. Analogamente il rimborso delle spese sostenute spetta loro solo fino al termine sopraindicato.

L'articolo prevede il mantenimento delle indennità agli organi della Società solo fino alla data di soppressione, nella misura già prevista a legislazione vigente. Non sono previsti, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

Il Titolo III, relativo alle disposizioni transitorie e finali, consta di due articoli.

L'articolo 20 ("Disposizioni transitorie e finali") stabilisce, ai commi 1 e 2, che il Direttore dell'Agenzia resti in carica fino alla scadenza naturale del suo mandato, al fine di assicurare continuità dell'azione amministrativa e che predisponga, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, lo statuto dell'AGEA.



Il comma 3 affida ad un decreto del Ministro la definizione delle modalità per il completamento della realizzazione del SIAN ed il conseguente sviluppo di apposite funzionalità di identificazione digitale e di archiviazione elettronica.

L'articolo 21 prevede le abrogazioni.

La validità della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2001 n. 49, è avvalorata.


POSITIVO

NEGATIVO



11 DIC. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Titolo del provvedimento: Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n.154.

Referenti: dott.ssa Anna Iele - Tel. 0646655045 - e-mail a.iele@politicheagricole.it
dott.ssa Federica Agati - Tel. 0646653269 – e-mail f.agati@politicheagricole.it

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

La riforma risponde ad esigenze di contenimento della spesa pubblica, di aumento dell’efficienza, e di miglioramento della qualità dei servizi resi alle imprese agricole, in un’ottica di semplificazione e di ottimizzazione della capacità decisionale: tutti elementi qualitativi necessari per l’attuazione della riforma della politica agricola comune 2014-2020, superando le attuali criticità. L’intervento regolatorio mira, inoltre, ad assicurare in modo più strutturato e netto rispetto al passato la separazione tra le funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore attribuite all’Agenzia, nonché il rispetto dei criteri di riconoscimento previsti dall’allegato I del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 per quanto riguarda la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi: ciò allo scopo di garantire che nessun funzionario abbia contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al FEAGA o al FEASR e che nessun funzionario svolga uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario. L’AGEA, infatti, svolge anche funzioni di Organismo pagatore ed ha competenza per l’erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari, nonché per la gestione degli ammassi pubblici, dei programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli per gli aiuti alimentari e per la cooperazione economica con altri paesi.

I principi sui quali si basa l’intervento regolatorio, quali stabiliti dal legislatore delegante, sono i seguenti: a) razionalizzazione e contenimento della spesa; b) miglioramento qualitativo nella erogazione dei servizi; c) innalzamento dell’efficienza del sistema di pagamenti; d) revisione e ottimizzazione del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale; e) revisione dell’attuale sistema di gestione del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale); f) ottimizzazione dell’accesso alle informazioni, mediante la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale.

La riforma prevede anche la soppressione di Agecontrol S.p.A., società partecipata al 100% da AGEA, che svolge le verifiche di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, ai sensi del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 2005, n. 71, ed effettua i controlli “di secondo livello”, previsti nei confronti dei

soggetti ai quali AGEA ha delegato specifici compiti/servizi e in ulteriori comparti, accertando la correttezza dell'operato degli organismi delegati allo svolgimento di attività istruttorie e controlli di primo livello in vari settori. Tali controlli, svolti di norma nelle sole Regioni in cui non è presente un Organismo Pagatore Regionale riconosciuto, riguardano la correttezza dell'operato dei soggetti delegati, in particolare, nei seguenti comparti: centri di assistenza agricola (CAA), domande di pagamento unico, piani di sviluppo rurale e riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

Con l'intervento proposto, inoltre, si attribuisce ad AGEA il compito di predisporre una revisione dell'attuale sistema di gestione del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), ottimizzando l'accesso alle informazioni, mediante la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale.

In sintesi, gli obiettivi principali dell'intervento regolatorio sono la riorganizzazione di AGEA, la soppressione di Agecontrol S.P.A., con relativo trasferimento delle sue funzioni in Agea, la riorganizzazione del SIAN e un maggiore livello di comunicazione coi CAA dislocati a livello nazionale e con gli organismi pagatori riconosciuti, tutto questo all'interno di un'ottica di contenimento della spesa pubblica.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) è stata istituita con il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,¹ per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore.

In qualità di Organismo di Coordinamento, AGEA:

- effettua attività di vigilanza e di coordinamento degli Organismi Pagatori;
- verifica la coerenza delle attività dell'Agenzia rispetto alle linee-guida comunitarie;
- favorisce l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari da parte degli Organismi pagatori, monitorando le relative attività.

AGEA, inoltre, supporta le attività svolte dagli Organismi pagatori e predispone appositi manuali di indirizzo, ai fini dell'armonizzazione delle procedure.

Quale organismo pagatore, l'AGEA:

- autorizza i pagamenti, consistente nel determinare l'importo da pagare ai richiedenti;
- da esecuzione ai pagamenti, impartendo le istruzioni per il pagamento agli istituti "cassieri";

¹ L'articolo 12, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha attribuito alla competenza di AGEA le attività a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento degli Organismi pagatori e di unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR, responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Il comma 17 dello stesso articolo ha abrogato le disposizioni del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, divenute incompatibili.

- effettua la Contabilizzazione dei pagamenti, consistente nella registrazione dei pagamenti eseguiti nei “libri contabili” e nella predisposizione di sintesi periodiche di spesa ai fini della consuntivazione alla Commissione, tramite l’Organismo di Coordinamento.

AGECONTROL S.p.A., è stata istituita dal decreto legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva. Tale Società, interamente partecipata da AGEA, è l’Organismo di controllo che, per conto di AGEA, svolge le verifiche di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, ai sensi del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

L’attività di AGECONTROL S.p.A. riguarda in particolare:

- i controlli di conformità sul mercato interno, nonché sui prodotti destinati all’esportazione ed all’importazione;
- la gestione delle comunicazioni obbligatorie (notifiche di spedizione e richieste di controllo) e delle domande di autorizzazione all’uso del logo comunitario ed all’autocontrollo;
- l’aggiornamento della Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli (BNDOO);
- la gestione degli aspetti sanzionatori.
- i controlli cosiddetti “di secondo livello”, previsti nei confronti dei soggetti ai quali AGEA ha delegato specifici compiti/servizi. In tale ambito, l’Agenzia ha il compito di accertare la correttezza dell’operato degli organismi delegati allo svolgimento di attività istruttorie e controlli di primo livello in vari settori. In particolare, le verifiche effettuate sono volte ad accertare la rispondenza dei procedimenti messi in atto dai suddetti organismi rispetto a quanto concordato e sottoscritto nelle convenzioni dagli stessi stipulate con AGEA.

Nel 2007, il campo di attività di AGECONTROL è stato ulteriormente ampliato attraverso l’affidamento dei controlli “*ex-post*” ai sensi del regolamento (CEE) 21 dicembre 1989, n. 4045, successivamente sostituito dal regolamento (CE) 26 maggio 2008, n. 485. Tali controlli sono volti ad accertare la realtà e la regolarità delle operazioni che fanno parte, direttamente o indirettamente, del sistema di finanziamento del FEAOG-garanzia.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L’intervento regolatorio proposto incide sulle disposizioni di seguito riportate.

- a) Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto disciplinato dal presente decreto legislativo e per quanto con esso incompatibile, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6;
- b) articolo 18, commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, così come introdotti e modificati dall’articolo 7 della legge 25 febbraio 2008, n. 34;
- c) articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- d) articolo 20, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13;

- e) articolo 25 della legge 4 giugno 2010, n. 96, limitatamente alla individuazione delle Autorità di certificazione e di audit del FEP, oggi FEAMP;
- f) articolo 12, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;
- g) ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.

Le norme sopra elencate vengono abrogate dall'articolo 21 e riproposte integralmente nel provvedimento delegato, in chiave sistematica.

L'abrogazione riguarda in primo luogo la norma istitutiva ed è limitata a quelle disposizioni concernenti aspetti per i quali il decreto legislativo in esame detta una propria disciplina.

Sono fatte salve le altre disposizioni per le quali l'attuale riforma lascia immutata la disciplina o perché non riguardano strettamente l'attività dell'Agenzia, ovvero perché occorre mantenerne la vigenza per non creare dubbi interpretativi.

Si è inoltre provveduto all'aggiornamento delle citazioni riguardanti la legislazione comunitaria di interesse, essendo infatti quelle originali ancorate al periodo di programmazione precedente al 2000.

Il presente decreto legislativo incide, inoltre, sul decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni nella Legge 29 aprile 2005, n. 71, che delega ad Agecontrol il compito di effettuare le verifiche di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, per conto di AGEA. Le funzioni attribuite Agecontrol S.p.A. sulla base di tale decreto legge, infatti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'intervento regolatorio proposto, sono svolte da AGEA.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è pienamente compatibile con i principi costituzionali ed è stato predisposto sia nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo sia in relazione al riparto di competenze legislativa tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo è conforme al riparto di competenze previsto dalla normativa vigente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni dell'intervento normativo in commento non violano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, primo comma, e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento in esame non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non si segnalano progetti di legge di analoga portata presentati in Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto della presente proposta normativa.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento è conforme al regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013. Difatti sono prese in considerazione le politiche di spesa sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune in una ottica di better regulation e di razionalizzazione della spesa pubblica.

L'Agenzia si occupa inoltre, avvalendosi del SIAN, della gestione del Registro nazionale dei titoli all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio, del 29 settembre 2003 e successive modificazioni ed al regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e successive modificazioni.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea vertenti sul medesimo o

analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella proposta normativa, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai provvedimenti medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

In questa proposta normativa non si è fatto ricorso alla tecnica della novella ma alla collazione in un unico testo delle disposizioni che, a partire da quelle istitutive dell'Agenzia, hanno disegnato il complesso delle attività e delle funzioni oggi rivestite, in una sorta di novazione della fonte che non presenta però soluzioni di continuità rispetto alle norme in essere.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, come riportato all'articolo 21, sono abrogati:

- h) il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto disciplinato dal presente decreto legislativo e per quanto con esso incompatibile, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6;

- i) l'articolo 18, commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, così come introdotti e modificati dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 2008, n. 34;
- j) l'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- k) l'articolo 20, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13;
- l) l'articolo 25 della legge 4 giugno 2010, n. 96, limitatamente alla individuazione delle Autorità di certificazione e di audit del FEP, oggi FEAMP;
- m) l'articolo 12, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;
- n) ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nel testo non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento regolatorio prevede, all'articolo 7, comma 2, un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione dei compensi del Direttore e dei componenti del collegio dei revisori di AGEA. Lo stesso articolo, al comma 3, stabilisce che le occorrenti variazioni di bilancio siano apportate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti.

All'articolo 9, comma 3, è previsto che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le materie oggetto di parere obbligatorio del Comitato tecnico del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e i presupposti per la proroga o l'abbreviazione del termine suddetto.

Lo stesso articolo, al comma 4, stabilisce che con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia, sentito il Comitato, sono definite le regole e le modalità tecnico-organizzative per l'attuazione del SIAN, al fine di armonizzare la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale con il complesso dei processi e degli strumenti tecnici operanti presso gli Organismi pagatori, le Regioni di riferimento, assicurando che la progettazione e la realizzazione del sistema informativo

nazionale unico sia attuata con modalità tecnico-funzionali rivolte all'integrazione dei sistemi informativi.

Le modalità per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, come stabilito all'articolo 10, comma 3.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lo statuto di AGEA è adottato, entro sessanta giorni dalla proposta del Direttore, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Lo stesso articolo, al comma 2, stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Direttore adotta il regolamento del personale.

Infine, le modalità per il completamento della realizzazione del sistema informativo nazionale unico ed il conseguente sviluppo di apposite funzionalità di identificazione digitale e di archiviazione elettronica, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

TITOLO: Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n.154.

Referenti: dott.ssa Anna Iele - Tel. 0646655045 - e-mail a.iele@politicheagricole.it
dott.ssa Federica Agati - Tel. 0646653269 - e-mail f.agati@politicheagricole.it

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il presente decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

In particolare, l'articolo 15, comma 2, della citata legge, rubricato "*Delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale*", alla lettera d), delega il Governo alla riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, sulla base della sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale, di un modello organizzativo omogeneo dell'uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali e dell'uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La delega prevede anche che la riorganizzazione sia volta a favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti nonché ad ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.

Lo stesso articolo 15, al comma 2, lettera e), delega il Governo al riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarietà ed efficacia, assicurando la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL S.p.a., anche mediante il trasferimento della proprietà delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal medesimo Ministero, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento

sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore dell'AGEA.

L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) è stata istituita con il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,¹ per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore.

In qualità di Organismo di Coordinamento, l'AGEA:

- effettua attività di vigilanza e di coordinamento degli Organismi Pagatori;
- verifica della coerenza delle attività dell'Agenzia rispetto alle linee-guida comunitarie;
- favorisce l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari da parte degli Organismi pagatori, monitorando le relative attività.

In tale ambito l'AGEA supporta le attività svolte dagli Organismi pagatori e assicura la predisposizione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di appositi manuali di indirizzo.

L'AGEA svolge anche funzioni di Organismo pagatore ed ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari, nonché per la gestione degli ammassi pubblici, dei programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli per gli aiuti alimentari e per la cooperazione economica con altri paesi.

Quale organismo pagatore, l'Agea svolge le seguenti funzioni:

- Autorizzazione dei pagamenti, consistente nel determinare l'importo da pagare ai richiedenti;
- Funzione di Esecuzione dei pagamenti, consistente nell'impartire le istruzioni per il pagamento agli istituti "cassieri";
- Funzione di Contabilizzazione dei pagamenti, consistente nella registrazione dei pagamenti eseguiti nei "libri contabili" e nella predisposizione di sintesi periodiche di spesa ai fini della consuntivazione alla Commissione, tramite l'Organismo di Coordinamento.

Nell'espletamento della sua missione istituzionale, Agea si avvale anche di altri organismi a cui sono stati delegati particolari compiti. Tra questi figurano i CAA (Centri di Assistenza Agricola) i quali svolgono le attività di supporto nella predisposizione delle domande di ammissione ai benefici comunitari e nazionali su mandato degli imprenditori interessati. I CAA rappresentano lo strumento con il quale l'Organismo Pagatore assicura il costante rapporto con i produttori ed una migliore e

¹ L'articolo 12, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha attribuito alla competenza di AGEA le attività a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento degli Organismi pagatori e di unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR, responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Il comma 17 dello stesso articolo ha abrogato le disposizioni del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, divenute incompatibili.

più diretta assistenza agli stessi ai fini della corretta predisposizione delle domande di aiuto. In Italia sono stati istituiti i seguenti Organismi Pagatori: ARTEA per la Regione Toscana; AGREA per la Regione Emilia-Romagna; AVEPA per la Regione Veneto; ARCEA per la Regione Calabria; ARPEA per la Regione Piemonte; SAISA - Agenzia delle Dogane - per le restituzioni alle esportazioni; Ente Nazionale Risi per il riso; Regione Lombardia Agricoltura per la Regione Lombardia; Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige; APPAG Trento; AGEA per tutte le Regioni che non hanno costituito un proprio Organismo Pagatore e per tutte le alte funzioni non attribuite agli altri Organismi pagatori ².

AGECONTROL S.p.A., è stata istituita dal decreto legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Tale Società, interamente partecipata da AGEA, è l'Organismo di controllo che, per conto di AGEA, svolge le verifiche di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, ai sensi del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

Tale attività riguarda in particolare:

- controlli di conformità sul mercato interno, nonché sui prodotti destinati all'esportazione ed all'importazione;
- gestione delle comunicazioni obbligatorie (notifiche di spedizione e richieste di controllo) e delle domande di autorizzazione all'uso del logo comunitario ed all'autocontrollo;
- aggiornamento della Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli (BNDOO);
- gestione degli aspetti sanzionatori.

AGECONTROL effettua, inoltre, i controlli cosiddetti "di secondo livello", previsti nei confronti dei soggetti ai quali AGEA ha delegato specifici compiti/servizi. In tale ambito, l'Agenzia ha il compito di accertare la correttezza dell'operato degli organismi delegati allo svolgimento di attività istruttorie e controlli di primo livello in vari settori. In particolare, le verifiche effettuate sono volte ad accertare la rispondenza dei procedimenti messi in atto dai suddetti organismi rispetto a quanto concordato e sottoscritto nelle convenzioni dagli stessi stipulate con AGEA.

Tali controlli, svolti di norma nelle sole Regioni in cui non è presente un Organismo Pagatore Regionale riconosciuto, interessano le attività svolte dai soggetti delegati, in particolare nei seguenti comparti:

- centri di assistenza agricola (CAA);
- domande di pagamento unico;
- piani di sviluppo rurale;
- riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

Si tratta di verifiche istruttorie, contabili e tecniche, finalizzate al riscontro dell'eleggibilità delle spese per l'erogazione di finanziamenti ai beneficiari di aiuti comunitari. Tenuto conto della pluralità e del rilievo nazionale dei settori interessati, le verifiche sono svolte sull'intero territorio nazionale, con possibilità di estendersi anche presso altri Stati dell'UE ed a Paesi terzi.

² www.agea.gov.it

Nel 2007, il campo di attività di AGECONTROL è stato ulteriormente ampliato attraverso l'affidamento dei controlli "ex-post" ai sensi del regolamento (CEE) 21 dicembre 1989, n. 4045, successivamente sostituito dal regolamento (CE) 26 maggio 2008, n. 485. Tali controlli sono volti ad accertare la realtà e la regolarità delle operazioni che fanno parte, direttamente o indirettamente, del sistema di finanziamento del FEAOG-garanzia.

La Commissione europea, nell'ambito dell'attività di supervisione prevista dal regolamento (UE) n. 908/2014, ha evidenziato alcune criticità. In particolare sono stati evidenziati ritardi nello svolgimento delle attività istituzionali, soprattutto relativamente alle attività di ricognizione del debito e alla gestione del registro debitori e nello svolgimento delle attività di controllo di secondo livello, dovuti principalmente alla carenza di posizioni dirigenziali, e di professionalità nel campo amministrativo ed informatico.

Tali gravi insufficienze, soprattutto per quanto riguarda le funzioni dell'Organismo pagatore, sono state più volte stigmatizzate dai Servizi della Commissione europea, che ha rilevato la difficoltà di garantire la corretta gestione dell'Organismo pagatore in carenza di una adeguata struttura dirigenziale. La probabilità di una rilevante rettifica finanziaria (fino al 19% della spesa) in dipendenza di tale situazione è molto elevata. I meccanismi sanzionatori propri della Commissione europea nei confronti degli Stati membri inadempienti, peraltro, prevedono, in caso di carenze perduranti, il progressivo inasprimento delle sanzioni, che potrebbero giungere alla sospensione dei rimborsi di tutte le spese effettuate e alla richiesta di revoca del riconoscimento come Organismo pagatore.

Ulteriore criticità rappresentata dalla Commissione europea è la mancanza di unitarietà nell'espletamento delle funzioni di coordinamento e quelle richieste dalla normativa UE in materia di Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

La riforma mira ad incrementarne l'efficienza, la sorveglianza ed il miglioramento della qualità dei servizi resi alle imprese agricole, in un quadro di semplificazione e di miglioramento della capacità decisionale, come risulta necessario per l'attuazione della riforma della politica agricola comune 2014-2020, che rende non più procrastinabili le azioni occorrenti alla messa in efficienza del sistema complessivo, superandone le attuali criticità.

In particolare, gli obiettivi principali dell'intervento regolatorio sono la riorganizzazione di AGEA, la soppressione di Agecontrol S.P.A., con relativo trasferimento delle sue funzioni in Agea, la riorganizzazione del SIAN e un maggiore livello di comunicazione coi CAA dislocati a livello nazionale e con gli organismi pagatori riconosciuti, tutto questo all'interno di un'ottica di contenimento della spesa pubblica.

La tabella seguente mostra per il personale in forza ad Agecontrol S.p.A. l'attuale livello di spesa (dati al 31 dicembre 2016 – elaborazione su dati Agecontrol):

Area/Qualifica	Unità in servizio	Costo medio unitario	Costo Area/Qualifica per unità in servizio (b*c)	Note
Dirigenti	8	168.858,75	1.350.870,00	
Quadri	25	58.818,77	1.470.469,17	
1S	103	49.056,98	5.052.868,57	
1	39	42.047,33	1.639.845,69	
2	61	33.724,56	2.092.639,46	
3A	13	32.321,95	420.185,41	
3	3	28.956,70	86.870,11	
4	2	25.836,71	51.673,42	
Totale	254		12.113.748,41	

Occorre specificare che, in termini generali, poiché l'assorbimento delle funzioni di Agecontrol da parte dell'AGEA è associato all'inquadramento del relativo personale, una parte della struttura organizzativa attualmente in Agecontrol sarà replicata sostanzialmente immutata in AGEA. Per effetto dell'assorbimento, dunque, la struttura organizzativa dell'AGEA risulterà necessariamente ampliata. Ci saranno uffici dirigenziali (già esistenti in Agecontrol, ma) nuovi in AGEA, cui saranno affidate le funzioni che essi attualmente già svolgono nella Società.

Si ritiene peraltro che dall'assorbimento si consegnerà una razionalizzazione dell'allocazione delle risorse, grazie alla possibilità che il personale trasferito da Agecontrol vada a coprire le vacanze di organico dell'AGEA.

In particolare per quanto riguarda i dirigenti, inoltre, mentre alcuni di essi continueranno a svolgere le attuali funzioni in Uffici già esistenti in Agecontrol e, come si è detto, semplicemente replicati in AGEA, altri potranno essere utilizzati per rafforzare l'attuale struttura AGEA, che vede per gli Uffici di livello dirigenziale non generale una carenza di due unità.

Ulteriore voce di risparmio è rappresentata dalla previsione, contenuta già nella legge di delega, del mantenimento in capo al personale proveniente da Agecontrol del solo trattamento economico fondamentale. Le voci accessorie dei compensi costituiscono dunque un risparmio netto di spesa, quantificabile oggi solo aprioristicamente, ma che occorrerà rivalutare a posteriori allorché, avvenuto l'inquadramento, il risparmio reale sarà pari alla differenza tra le voci accessorie risparmiate e le corrispondenti voci accessorie che, ai sensi del contratto EPNE valido per l'AGEA saranno attribuite al personale proveniente dalla Società all'atto dell'inquadramento.

In buona sostanza, come esemplificato nella seguente tabella, è stato individuato quale obiettivo minimo derivante dall'incorporazione di Agecontrol S.p.a un risparmio di spesa totale di 691.823,36 euro annui.

Tabella di calcolo delle minori spese recate dal decreto delegato

Art.	Descrizione causa della minore spesa	Dati	Minore spesa annua	Note
16	Soppressione degli organi della Società incorporata, inclusi gli organismi di vigilanza e di valutazione, cui si aggiunge la soppressione della figura del Direttore Generale della Società,	Compensi annui - Amm. Unico € 40.000 - Collegio sindacale € 39.000 - Organismo vigilanza € 23.000 - OIV € 20.500 - DG € 246.600	€ 369.100	I compensi del DG comprendono gli oneri a carico della Società per € 66.600
19	Mecanismo di progressiva riduzione della pianta organica nel triennio successivo al passaggio del personale in AGEA: tale meccanismo considera le date di pensionamento obbligatorio sia con riferimento alle unità provenienti dall'Agecontrol (1) che alle unità in carico all'AGEA (12)	a) Pensionamenti obbligatori nel triennio o Agecontrol: n. 1 o AGEA: n. 12 b) Retribuzione media annua o Agecontrol € 57.323,61 o AGEA € 49.010,26	€ (57.323,61 + 588.123,12)/2 = € 322.723,36	Gli importi indicati comprendono gli oneri medi a carico del datore di lavoro (Agecontrol 37% AGEA 32,7%). Il risparmio è calcolato sul 50% del personale in quiescenza obbligatoria.
-	TOTALE GENERALE MINORE SPESA		691.823,36	

Vi è, poi, un'altra finalità non rinviabile, ossia, quella di assicurare in modo più strutturato rispetto al passato la separazione tra le funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore attribuite all'Agenzia, nonché il rispetto dei criteri di riconoscimento previsti dall'allegato I del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione 11 marzo 2014 per quanto riguarda la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi tale da garantire che nessun funzionario abbia contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al FEAGA o al FEASR e che nessun funzionario svolga uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario.

Gli atti regolatori che saranno adottati successivamente all'entrata in vigore del decreto delegato daranno evidenza alla concretizzazione dell'affermato principio della segregazione.

Obiettivo di breve termine è, infine e come più volte detto, l'urgente eliminazione delle carenze della pianta organica dell'AGEA, senza ricorso a nuove assunzioni.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi e di monitorare l'efficacia dell'intervento regolatorio sono:

- l'ammontare dei pagamenti effettuati rispetto all'ammontare delle domande di pagamento;
- i tempi per l'erogazione dei finanziamenti;
- il numero delle irregolarità riscontrate rispetto ai controlli effettuati;
- i tempi di aggiornamento e raccolta dati del SIAN.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio;

I destinatari pubblici sono:

- il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- il Ministero dell'economia e delle finanze;
- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea);
- l'Agecontrol S.p.A.
- il Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIAN).

I destinatari privati sono:

- gli agricoltori;
- i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Lo schema di decreto legislativo non è stato sottoposto, per la consultazione, a destinatari pubblici e privati, a associazioni di categoria degli operatori commerciali di settore e dei consumatori in quanto tale intervento è volto essenzialmente alla razionalizzazione della spesa pubblica. Sono stati, tuttavia, sentiti i seguenti Sindacati: CIGL, CEUQ, UGL, UIL, USB.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento (opzione zero) è stata ritenuta non adeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi esposti nella Sezione 1 e comporterebbe significativi ritardi nella gestione dei contributi stanziabili nel settore agricolo, con conseguenti perdite economiche sia per le aziende agricole sia per l'Amministrazione centrale.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Le opzioni alternative non permetterebbero il raggiungimento di un risultato migliore in termini di efficienza ed efficacia. L'opzione prescelta, in linea con gli obiettivi e i criteri disposti dal legislatore delegante, è stata ritenuta la più idonea al raggiungimento degli obiettivi previsti.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.*

Il presente schema di decreto, intervenendo sui molteplici aspetti individuati dalla legge delega, contiene disposizioni finalizzate ad ottenere un concreto risparmio di spesa. A tale riguardo, assumono particolare rilievo le disposizioni relative all'incorporazione di Agecontrol S.p.A. in AGEA.

L'acquisizione diretta da parte di AGEA delle funzioni e del personale Agecontrol S.p.A. consente, tra l'altro:

- di creare, grazie all'assorbimento delle funzioni di gestione strategica di Agecontrol S.p.A. nella struttura decisionale di AGEA, una *governance* molto più snella rispetto all'attuale assetto;
- soprattutto di razionalizzare ed eliminare le duplicazioni nelle strutture amministrative con effetti diretti e virtuosi in termini di risparmi netti di spesa e di personale.

Si ritiene peraltro che dall'assorbimento si conseguirà una razionalizzazione dell'allocazione delle risorse, grazie alla possibilità che il personale trasferito da Agecontrol vada a coprire le vacanze di organico dell'Agea.

B) *Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*

L'opzione prescelta non produce effetti negativi sulle PMI ma favorisce un processo di trasparenza in coerenza con gli obiettivi e i principi comuni previsti dalla normativa europea.

C) *Indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;*

L'opzione proposta non crea oneri informativi a carico di cittadini e imprese che non fossero già previsti nella disciplina europea o nazionale, in quanto si tratta di una riforma che ha impatto diretto soltanto sull'organizzazione di AGEA.

D) *Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.);*

L'intervento regolatorio è immediatamente applicabile in quanto tutti gli Enti responsabili dell'attuazione dell'opzione prescelta possono operare con le strutture umane e strumentali a disposizione a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento regolatorio non ha effetti negativi sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese né incidono sulla competitività internazionale, inserendosi nel contesto di una disciplina dettata a livello europeo.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo proposto non limitano il numero e la tipologia dei soggetti destinatari dell'intervento normativo e non riducono le possibilità competitive dei medesimi.

Al contrario, rispondendo ad obiettivi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa e di contenimento dei costi, l'intervento ha effetti positivi sulla concorrenza.

L'atteso incremento di efficienza, soprattutto nel sistema dei pagamenti, non potrà che incidere positivamente sulla concorrenzialità delle aziende agricole, riportandole in grado di competere con le imprese degli altri Paesi europei.

Gli obiettivi dell'intervento di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema dei controlli avrà quale risultato anche la riduzione del rischio di correzioni finanziarie a danno dell'Italia da parte dell'Unione europea.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti responsabili per l'attuazione dell'intervento regolatorio sono il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni e Province autonome.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).

L'intervento regolatorio sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio prevede che AGEA sia sottoposta al controllo della Corte dei Conti e alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che esercita anche il controllo sul bilancio dell'Agenzia.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Non sono stati previsti meccanismi di revisione dell'intervento regolatorio.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, verrà elaborata, a cadenza biennale, la prescritta V.I.R. nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- numero di controlli di primo e secondo livello effettuati;
- ammontare dei pagamenti autorizzati;
- riduzione dei costi.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento regolatorio non introduce livelli di regolazione in materia superiori a quelli minimi imposti a livello europeo. Al contrario, esso interviene per favorire una maggiore adeguatezza della struttura e dell'organizzazione di AGEA rispetto ai requisiti previsti dalla normativa europea per quanto riguarda il riconoscimento degli Organismi pagatori e dell'Organismo di coordinamento e per aumentare il livello di efficienza dei controlli in agricoltura.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA – AGEA E PER IL RIORDINO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI NEL SETTORE AGROALIMENTARE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 15, DELLA LEGGE 28 LUGLIO 2016, N.154.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA ed istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 12;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;



Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Emana
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
RIORDINO DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

ART. 1
(Riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata Agenzia, è ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero.
2. L'Agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile e opera sulla base di principi di trasparenza, economicità ed efficienza nell'erogazione dei servizi e nel sistema dei pagamenti.
3. L'Agenzia assicura la separazione tra le funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore.
4. Nell'ambito della potestà organizzativa, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, l'Agenzia è articolata in tre direzioni di livello dirigenziale generale.
5. L'Agenzia ha sede legale in Roma e una sede di collegamento con l'Unione europea.
6. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 11, comma 4.
7. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

ART. 2
(Funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

1. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore nazionale, così come individuate all'articolo 4, per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
2. L'Agenzia svolge le funzioni di organismo di coordinamento, individuate all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
3. L'Agenzia assicura altresì, nell'esercizio delle sue funzioni di Organismo pagatore, il rispetto dei criteri di riconoscimento previsti dall'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014



della Commissione dell'11 marzo 2014 per quanto riguarda la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi. A tal fine l'Agenzia garantisce che nessun funzionario ha contemporaneamente più incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che nessun funzionario svolge uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario. Il bilancio dell'Agenzia contiene due distinte rubriche, una per l'organismo di coordinamento ed una per l'organismo pagatore, che costituiscono distinti centri di responsabilità amministrativa e di costo.

4. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 17, comma 1, l'Agenzia svolge altresì le funzioni già attribuite alla Agecontrol S.p.A ai sensi del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
5. L'Agenzia prosegue la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi già afferenti all'AIMA, soppressa con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

ART. 3

(Funzioni dell'organismo di coordinamento).

1. All'Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, ferma restando l'attività di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministro, sono attribuiti:
 - a) i compiti di carattere tecnico-operativo relativi al coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 ed all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014. A tal fine, l'Agenzia agisce come interlocutore unico nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 908/2014, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. L'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico per l'esercizio delle competenze del Ministero;
 - b) la rendicontazione all'Unione europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori riconosciuti. Alle eventuali rettifiche negative apportate dall'Unione alle spese dichiarate dagli organismi pagatori si fa fronte mediante assegnazione dei fondi occorrenti all'apposito conto corrente di tesoreria intestato "Ministero dell'economia e delle finanze - FEAGA", da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - c) le funzioni di coordinamento, di gestione e sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15, di seguito SIAN, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105;
 - d) i compiti di definizione del modello organizzativo e delle regole tecniche per l'intercambio ed il tempestivo aggiornamento dei dati tra il SIAN ed i sistemi informativi degli Organismi



Pagatori, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 9.

2. L'Agenzia promuove l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione europea e a tal fine verifica la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi anche ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, delle relative norme di attuazione, e successive modificazioni.
3. In caso di inadempimento o ritardo nell'esercizio delle attività svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle Regioni interessate, le procedure di cui all'articolo della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, sentita l'Agenzia, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze tiene conto dell'avvenuta utilizzazione da parte di ciascun Organismo pagatore riconosciuto delle anticipazioni concesse. Gli organismi pagatori riconosciuti sono inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica.
5. L'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, svolge inoltre, avvalendosi del SIAN, i seguenti compiti a carattere nazionale:
 - a) gestione, quale autorità competente, del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) ivi compreso il sistema informativo geografico (GIS);
 - b) gestione del Fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, costituito dalle informazioni contenute nei fascicoli aziendali attualmente detenuti da tutti gli Organismi pagatori;
 - c) implementazione e gestione dell'anagrafe delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;
 - d) gestione del Registro nazionale dei titoli all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio, del 29 settembre 2003, e successive modificazioni, ed al regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e successive modificazioni;
 - e) gestione del Registro nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
 - f) vigilanza sulla esecuzione dei controlli ex-post previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
 - g) esecuzione dei controlli ex-post di cui alla lettera f), già svolti da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria segregazione rispetto alle funzioni di vigilanza di cui alla medesima lettera;
 - h) coordinamento dei controlli, in qualità di autorità nazionale competente, al fine di assicurare l'osservanza delle normative dell'Unione europea in materia di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofruttili freschi e delle banane;
 - i) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione di cui alla lettera h), sia per il mercato interno che per l'importazione e l'esportazione, già svolti da Agecontrol



S.p.A., assicurando la necessaria segregazione anche rispetto alle funzioni di coordinamento di cui alla medesima lettera;

- l) predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni con la Commissione europea riguardanti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, le loro associazioni ed i gruppi di produttori, in qualità di unica autorità nazionale;
- m) aggiornamento della Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti sanzionatori, già operati da Agecontrol S.p.A., assicurando la necessaria segregazione anche rispetto alle funzioni di cui alla lettera l);
- n) predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni periodiche, previste dall'articolo 9 del regolamento delegato n. 2016/1238 della Commissione del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato;
- o) attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni in materia di autorità di *audit* del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
- p) promozione dell'applicazione uniforme delle attività di competenza delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 6 e tal fine monitora la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo e lo svolgimento delle relative attività;
- q) ogni altro compito attribuito all'Agenzia dalla normativa nazionale, anche in attuazione di quella unionale e che gli Organismi pagatori intendano delegare all'Organismo di coordinamento.

ART. 4

(Funzioni dell'organismo pagatore)

1. All'Agenzia, in qualità di organismo pagatore nazionale, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, e successive modificazioni, anche nella sua qualità di organismo pagatore riconosciuto per il territorio o per gli ambiti su cui non esercitano competenze altri organismi pagatori riconosciuti, sono attribuiti:
 - a) gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR, dei quali è responsabile nei confronti dell'Unione europea nonché l'autorizzazione, l'esecuzione e la contabilizzazione dei relativi pagamenti;
 - b) i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi, nonché delle operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati unionali e terzi dei suddetti prodotti, tranne nei casi in cui risulti più conveniente procedere ad acquisti in loco nei Paesi in via di sviluppo, oppure sia più opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali;
 - c) gli interventi sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;



- d) l'esecuzione, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato, anche in conformità alle linee di programmazione e di indirizzo in materia di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2015, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo;
 - e) l'attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013, e successive modificazioni, in materia di autorità di certificazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
 - f) gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti disposti dal Ministero, da altre amministrazioni o delegati dalle Regioni.
2. L'Agenzia, in qualità di organismo pagatore nazionale, al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia della gestione delle erogazioni degli aiuti, istituisce presso le Regioni di competenza, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, sportelli operativi, anche utilizzando a tale scopo i beni di cui all'articolo 16.
 3. L'Agenzia può avvalersi, previo accordo con le Regioni interessate, degli uffici regionali ai sensi dell'allegato I, punto 1, lettera C, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, nonché di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune.

ART. 5

(Organismi pagatori riconosciuti)

1. Gli organismi pagatori riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad operare, fermo il mantenimento dei criteri per il riconoscimento. È fatta salva la possibilità di riconoscere Organismi pagatori nelle Regioni che ne sono sprovviste, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, con le modalità e le procedure stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Gli Organismi pagatori di cui al comma 1 possono esercitare la propria competenza su più Regioni, previ accordi tra le stesse e nel rispetto dei criteri di riconoscimento.
3. Gli Organismi pagatori forniscono all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dalla regolamentazione unionale. Assicurano altresì il tempestivo aggiornamento delle basi dati del SIAN, applicando le regole tecniche di interscambio dei dati tra i sistemi informativi degli organismi pagatori ed il SIAN definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d).
4. Gli Organismi pagatori sono responsabili della tempestiva e completa trasmissione all'Agenzia delle dichiarazioni destinate alla Commissione. Tali dichiarazioni sono basate su informazioni provenienti da fonti debitamente autorizzate, sottoposte a procedure di controllo adeguate e archiviate in modo sicuro, in formato elettronico, secondo le disposizioni appositamente



impartite dall'Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, al fine di garantire la completezza e l'affidabilità del Sistema integrato di gestione e controllo.

ART. 6

(Centri autorizzati di assistenza agricola)

1. Gli organismi pagatori, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e nel rispetto dell'allegato I, punto 1, lettera C, del regolamento (UE) n. 907/2014, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui al comma 3, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

- a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- b) costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale di cui agli articoli 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, in formato elettronico, acquisendo la documentazione a tal fine necessaria, previa verifica della relativa regolarità formale anche sulla base delle procedure operative stabilite nelle convenzioni;
- c) assistere gli utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione;
- d) assistere gli utenti nell'elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e provvedere al relativo inoltro avvalendosi delle procedure rese disponibili dal sistema informativo dell'Organismo pagatore e previa verifica della regolarità formale delle medesime domande;
- e) interrogare nell'interesse degli utenti le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai medesimi.

2. I CAA, fatte salve le attività che la legge riserva ai professionisti abilitati, accertano ed attestano, previo mandato dei propri utenti e compatibilmente con l'esercizio delle competenze ad essi assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa.

3. I CAA sono istituiti, per l'esercizio di attività di assistenza alle imprese agricole, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti di garanzia e di funzionamento che i CAA devono possedere per l'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 e per lo svolgimento delle attività delle Regioni e degli Organismi pagatori di cui al presente articolo, nonché per le attività svolte dall'Organismo di coordinamento ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera p).

4. Per le attività di cui al presente articolo, i CAA hanno la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni della normativa unionale applicabile, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, secondo le modalità previste a



tale scopo. Il trattamento dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso avviene nel rispetto della normativa nazionale ed unionale in materia di protezione dei dati personali.

5. Le Regioni verificano i requisiti di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza anche avvalendosi degli Organismi pagatori riconosciuti in base alla competenza territoriale di questi ultimi con riferimento alla sede del CAA. Le Regioni e gli Organismi Pagatori, possono incaricare i CAA dell'effettuazione di ulteriori servizi e attività.

6. Ai fini della stipulazione della convenzione di cui al comma 1 e per garantire un adeguato e uniforme livello di servizio, gli Organismi pagatori, sentito l'organismo di coordinamento, possono definire ulteriori requisiti inerenti alla consistenza numerica, alla competenza ed onorabilità del personale dipendente nonché alle risorse strumentali tecnologiche impiegate dai CAA per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

7. Gli organismi pagatori, sentito l'organismo di coordinamento, nel rispetto della normativa unionale e fatti salvi i controlli obbligatori da questa previsti, nonché le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, possono prevedere procedure semplificate per l'istruttoria delle istanze presentate per il tramite dei CAA, anche avvalendosi di sistemi automatizzati di valutazione delle stesse.

ART. 7

(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia :

a) il Direttore, scelto in base all'alta competenza, professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti il settore operativo dell'Agenzia, in seguito ad una chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscono l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali. Il Direttore è nominato con decreto del Ministro, previa trasmissione della proposta di nomina alle competenti Commissioni parlamentari. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

b) il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro. I componenti effettivi e supplenti devono essere in possesso del requisito di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il presidente è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelto fra i dirigenti di ruolo, di livello non generale, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, ed è collocato fuori ruolo.

2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati il compenso del Direttore e dei componenti del collegio dei revisori.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



ART. 8

(Poteri del Direttore)

1. Il Direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige, ne è responsabile e coordina le funzioni, garantendone la separazione. Il Direttore svolge gli altri compiti attribuitigli dallo statuto.

ART. 9

(Comitato tecnico)

1. Al fine di promuovere una gestione condivisa delle informazioni e delle conoscenze nell'ambito del SIAN è costituito un Comitato tecnico, di seguito Comitato.
2. Il Comitato, presieduto dal Direttore dell'Agenzia, è composto dal direttore dell'organismo di coordinamento, dal direttore dell'organismo pagatore di cui all'articolo 4, da due direttori degli altri organismi pagatori riconosciuti e da due rappresentanti delle Regioni, individuati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano). I componenti del Comitato restano in carica tre anni e non può essere attribuita agli stessi alcuna forma di indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. Con le medesime modalità previste per la nomina si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico.
3. Il Comitato redige ed adotta il proprio regolamento interno in conformità al regolamento di organizzazione dell'Agenzia di cui all'articolo 12, comma 1, ed organizza i propri lavori secondo le disposizioni del medesimo regolamento. Il Comitato esprime, entro il termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori finalizzati ad orientare le azioni dell'Agenzia nella sua qualità di Organismo di coordinamento, dai quali l'Agenzia può discostarsi soltanto con espressa motivazione. Decorso il termine suddetto, si prescinde dal parere. I pareri sono resi dal Comitato con almeno cinque voti favorevoli su sette. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le materie oggetto di parere obbligatorio ed i presupposti per la proroga o l'abbreviazione del termine suddetto.
4. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia, sentito il Comitato, sono definite le regole e le modalità tecnico-organizzative per l'attuazione dell'art. 15, comma 1, al fine di armonizzare la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale del SIAN con il complesso dei processi e degli strumenti tecnici operanti presso gli Organismi pagatori, le Regioni di riferimento, assicurando che la progettazione e la realizzazione del sistema informativo nazionale unico sia attuata con modalità tecnico-funzionali rivolte all'integrazione dei sistemi informativi.
5. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Il Comitato esprime altresì un parere non vincolante sul bilancio di previsione dell'Agenzia, limitatamente alle poste relative all'organismo di coordinamento.



ART. 10
(Entrate dell'Agenzia)

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:
 - a) dalle assegnazioni a carico dello Stato, finalizzate anche alla gestione delle attività istituzionali dell'Agenzia, determinate con legge;
 - b) dalle somme di provenienza dell'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento dell'Agenzia e dei rimborsi forfettari da parte del FEAGA e del FEASR;
 - c) dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento.
2. Non costituiscono entrate, ai sensi del comma 1, le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato o della Unione europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per spese connesse alla gestione degli ammassi pubblici. Le somme destinate agli ammassi e agli aiuti comunitari, anche cofinanziati, sono gestite su un conto infruttifero intestato all'Agenzia con la dizione "Aiuti e ammassi comunitari" da tenersi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Tali somme, così identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'Agenzia.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro, sono determinate le modalità per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali.

ART. 11
(Ordinamento contabile)

1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre. Il bilancio preventivo è adottato dal Direttore entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentito, per quanto di competenza, il parere non vincolante del Comitato di cui all'articolo 9, e trasmesso nei successivi cinque giorni al Ministero, ai fini della relativa approvazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con analoga procedura è adottato il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e sottoposto all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. L'Agenzia è inserita nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e ad essa si applica la normativa prevista dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
3. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 12
(Statuto e norme di funzionamento)

1. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla proposta del Direttore ai sensi dell'articolo 20, comma 1, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e



istituisce apposite strutture di controllo interno, assicurando la separazione delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3. Entro centottanta giorni dall'adozione dello statuto, il regolamento di organizzazione dell'Agenzia è adottato dal Direttore e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il regolamento del personale è adottato dal Direttore e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

ART. 13

(Beni e dotazioni finanziarie dell'Agenzia)

1. L'Agenzia è dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attività, che includono quelli di cui all'articolo 16, comma 3.
2. Nella dotazione di cui al comma 1 sono comprese le assegnazioni a carico dello Stato occorrenti ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia.

ART. 14

(Vigilanza)

1. Il Ministero esercita la vigilanza secondo le modalità individuate dallo Statuto. L'Agenzia presenta annualmente al Ministro in qualità di Autorità vigilante, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attività svolta, contenente l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati.
2. Il Ministero esercita il controllo sul bilancio dell'Agenzia.
3. Per motivate ragioni di pubblico interesse individuate dallo statuto, l'Agenzia, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, può essere commissariata con decreto del Ministro. Con la stessa procedura può essere disposta la nomina di subcommissari, nel numero massimo di due. Il compenso complessivo del commissario e dei subcommissari non può superare quello previsto per il Direttore ai sensi dell'articolo 7, comma 2. Il termine per la durata massima del commissariamento è fissato in un anno, prorogabile per un periodo non superiore ad un altro anno.

ART. 15

(Sistema informativo agricolo nazionale)

1. Il SIAN è il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).
2. Al fine di raggiungere una maggiore semplificazione amministrativa e una ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie il Ministro con propri decreti, sentita la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare ulteriori servizi, da realizzare nel SIAN ai sensi del comma 1.
3. L'Agenzia, in qualità di Organismo di coordinamento, svolge le funzioni di coordinamento, gestione e sviluppo del SIAN fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero ai



sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105.

4. Lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è affidato ad almeno due uffici di livello dirigenziale non generale. L'Agenzia è altresì autorizzata ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), previa stipula di apposita convenzione o protocollo di collaborazione.
5. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto legislativo, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento previsti dalla normativa unionale, l'Agenzia e gli altri Organismi pagatori riconosciuti si avvalgono dei servizi del SIAN.
6. Nell'ambito dei compiti di cui al comma 3, l'Agenzia assicura che i servizi del SIAN siano a disposizione degli utenti e, sulla base di apposite convenzioni, delle pubbliche amministrazioni interessate, incluse le Regioni e gli altri Enti territoriali.

TITOLO II

SOPPRESSIONE DI AGECONTROL S.P.A. TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN AGEA

ART. 16

(Suppressione di Agecontrol S.p.A. e trasferimento delle funzioni)

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di inquadramento di cui all'articolo 17, comma 1, l'Agecontrol S.p.A. è soppressa.
2. L'Ufficio del registro delle imprese provvede alla cancellazione dell'Agecontrol S.p.A. su semplice richiesta dell'Agenzia. La cancellazione di cui al presente articolo e le altre operazioni ad essa connesse sono esenti da tasse, nonché da imposte dirette o indirette.
3. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Agecontrol S.p.A. Le risorse finanziarie ed i beni strumentali materiali ed immateriali di cui essa dispone alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferiti al fondo di dotazione di cui all'articolo 13.

ART. 17

(Inquadramento del personale di Agecontrol S.p.A. nei ruoli dell'AGEA)

1. Il personale a tempo indeterminato di Agecontrol S.p.A., in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, per effetto della soppressione di cui all'articolo 16, previo superamento di una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, alle funzioni da svolgere ed alla verifica della esperienza maturata presso la società di provenienza, anche allo scopo di garantire la continuità delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è inquadrato presso l'Agenzia. La procedura di selezione è completata entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura di selezione è inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella di comparazione di cui al comma 2.



2. La tabella di comparazione è definita con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Direttore dell'Agenzia.
3. La spesa massima pro-capite sostenuta per il personale proveniente dall'Agecontrol S.p.A. non eccede quella prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le dotazioni di bilancio relative alla corresponsione del trattamento economico fondamentale ed accessorio in favore del personale dell'Agecontrol S.p.A. sono trasferite al bilancio dell'Agenzia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Dalla data dell'inquadramento di cui al comma 1, al personale proveniente dall'Agecontrol S.p.A. si applica:
 - a) il trattamento economico, fondamentale e accessorio, spettante al restante personale dell'Agenzia, fatta salva la possibilità di riconoscere un differenziale tra il predetto trattamento complessivo e il trattamento economico fondamentale percepito alla data di entrata in vigore della legge delega n. 154 del 2016, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, a concorrenza del trattamento economico fondamentale, ove maggiore rispetto a quello percepito dai medesimi dipendenti dell'Agenzia.
 - b) il regime previdenziale previsto per il personale degli enti pubblici non economici.

ART. 18

(Bilancio di chiusura di Agecontrol S.p.A.)

1. Gli organi di Agecontrol restano in carica sino alla cancellazione dal registro delle imprese di cui all'articolo 16, comma 2.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura della società è deliberato dagli organi in carica alla data della soppressione della società e trasmesso per l'approvazione all'Agenzia, che ne informa il Ministero ed il Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di inottemperanza, il Direttore dell'Agenzia provvede all'adozione del bilancio di chiusura della società entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 20, ferme restando le responsabilità gestorie in materia dei predetti organi.
3. Ai componenti degli organi della società sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data della soppressione. Per gli adempimenti di cui al comma 1, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute e documentate, entro il termine di cui al medesimo periodo, nella misura già in godimento.

ART. 19

(Dotazione organica dell'Agenzia)

1. Alla data dell'inquadramento di cui all'articolo 17, comma 1, la dotazione organica dell'Agenzia sarà pari al numero dei presenti in servizio incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell'Agecontrol S.p.a. effettivamente immessi in ruolo presso l'Agenzia. La dotazione organica è ridotta progressivamente nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto in misura pari al 50 per cento delle unità di personale collocate obbligatoriamente in quiescenza nel medesimo periodo e le corrispondenti facoltà assunzionali non possono essere utilizzate dall'Agenzia.
2. La dotazione organica finale è quella risultante al termine del triennio di cui al comma 1.
3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Agenzia è disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'istituzione di fondi di previdenza è disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.
4. Ai dipendenti dell'Agenzia si applica il regime previdenziale previsto per il personale degli enti pubblici non economici.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 20

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, il Direttore dell'Agenzia *pro tempore* alla data di entrata in vigore del presente decreto resta in carica fino alla scadenza naturale del suo mandato.
2. Il Direttore dell'Agenzia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone lo statuto dell'Agenzia.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per il completamento della realizzazione del sistema informativo nazionale unico di cui all'articolo 15 ed il conseguente sviluppo di apposite funzionalità di identificazione digitale e di archiviazione elettronica. Sino all'adozione del suddetto decreto alla documentazione elettronica necessaria per la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale e per la presentazione



delle dichiarazioni e delle domande da parte dell'agricoltore può essere associata la corrispondente documentazione cartacea.

4. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, rimane in vigore il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008.
5. Qualora la normativa vigente faccia riferimento a disposizioni abrogate dall'articolo 21, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

ART. 21

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, per quanto disciplinato dal presente decreto e per quanto con esso incompatibile, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6;
- b) l'articolo 18, commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, così come introdotti e modificati dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 2008, n. 34;
- c) l'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- d) l'articolo 20, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13;
- e) l'articolo 25 della legge 4 giugno 2010, n. 96, limitatamente alla individuazione delle Autorità di certificazione e di audit del FEP, oggi FEAMP;
- f) l'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

